

e non prima di un mese dal giorno in cui il posto è rimasto vacante.

Art. 24. — La Camera dei Deputati si riunisce due volte all'anno, in due sessioni ordinarie trimestrali. La prima sessione comincia il 15 settembre e termina il 15 dicembre; la seconda comincia il 1° marzo e finisce il 31 maggio di ogni anno.

Art. 25. — I Deputati non incorrono in alcuna responsabilità per le opinioni espresse in Parlamento, e per i voti da loro dati.

Art. 26. — Durante la sessione i Deputati non possono essere arrestati per debiti. Egualmente durante la sessione non possono essere perseguiti o fatti arrestare per questioni penali senza il consenso e la deliberazione della Camera. Possono essere arrestati solamente se vengono colti in flagranza per crimine. In tal caso le Autorità giudiziarie sono tenute, entro 24 ore, a comunicare il fatto alla Camera dei Deputati per tramite del Ministero della Giustizia. Per reati e crimini politici i Deputati vengono sempre giudicati e condannati, durante e fuori sessione, dall'Alto Tribunale, con l'autorizzazione della Camera, in base a legge speciale.

Art. 27. — Nel caso di arresto di un Deputato durante le vacanze, la Camera dei Deputati può autorizzarne la liberazione per la durata della sessione. Vengono esclusi gli arrestati per crimine.

Art. 28. — Durante una sessione straordinaria si discutono solamente quelle questioni che hanno determinato la sua convocazione, e che sono stabilite nel programma predisposto dal Governo.

Il presidente della Repubblica, qualora lo ritenga necessario, potrà far chiudere la sessione in parola; però dovrà addivenirvi prima che abbia inizio quella ordinaria.

Art. 29. — All'apertura della prima sessione ordinaria, il Presidente della Repubblica, con un discorso od un messaggio, esporrà la situazione generale del Paese e farà presenti i provvedimenti che ritiene necessario siano adottati durante l'anno dal potere esecutivo. La Camera do-